GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892 — ROMA — VENERDI 29 LUGLIO — NUM. 177

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO · Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta* destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, della legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione. In mancanza del deposito *non sarà dato corso* alla pubblicazione.

Per richiesto di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno (Palazzo Baleani) — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI — Un numero separato, ma arretrato, in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE

Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento

SI È PUBBLICATA

LA

Farmacopea Ufficiale del Regno d'Italia

Un volume, rilegato in tutta tela, L. 5, franco a destinazione. — Si accorda lo sconto del 20 per 100 agli acquirenti di non meno di cinquanta copie, restando però a loro carico le spese di porto e d'imballaggio. — Il pagamento deve sempre farsi anticipatamente *e non contro assegno.*

(Indirizzare richieste, accompagnate dall'importo, alla Direzione della *Casa di reclusione di Regina Cœli in Roma*)

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **367** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 35 del testo unico della legge sui pesi e sulle misure, approvato con Regio decreto 23 agosto 1890 n. 7088 (serie 3ª);

Visto il regolamento per il servizio dei pesi e delle misure, del saggio delle monete, del saggio e marchio dei metalli preziosi e dei misuratori del gas, approvato con Regio decreto 7 novembre 1890 n. 7249 (serie 3ª);

Sentito il parere della Commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il regolamento, e la annessa tariffa, per la verificazione facoltativa dei termometri e degli alcoolometri, da eseguirsi nel laboratorio centrale metrico in Roma, vidimati, d'ordine Nostro, dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, con decorrenza dal 1° gennaio 1893.

Art. 2.

Sarà provveduto con successivi decreti reali all'approvazione dei regolamenti per la verificazione facoltativa di altri strumenti di misura, in ordine all'art. 35 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con Regio decreto 23 agosto 1890 n. 7088 (serie 3ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1892.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

REGOLAMENTO *per la verificazione dei termometri e degli alcoolometri*

Art. 1.

Sono ammessi alla verificazione facoltativa tutti i termometri che, senza inconvenienti, si possano immergere per intero nell'acqua e che siano accompagnati da una richiesta contenente la descrizione dei contrassegni che servono ad individuare gli strumenti presentati.

Art. 2.

Nei termometri a mercurio e ad alcool il cannello deve essere visibile per tutta la sua lunghezza, sino all'estremità, che deve essere chiusa a fusione.

Art. 3.

Salvo il caso contemplato dall'art. 8 la scala termometrica, qualunque sia la sua estensione, deve contenere almeno uno dei punti fondamentali (fusione del ghiaccio od ebollizione normale dell'acqua), con tre divisioni almeno sopra e sotto.

Art. 4.

Se la scala non è tracciata direttamente sul cannello termometrico, questo deve avere inciso un segno in corrispondenza ad uno dei detti punti fondamentali.

Nel caso che manchi questo segno, esso sarà tracciato d'ufficio, prelevando l'indennità portata dall'annessa tariffa.

Art. 5.

La scala non deve presentare delle irregolarità che appariscano a prima vista e deve portare l'indicazione *C* (centigrado) o *F* (Fahrenheit) o *R* (Reaumur) oppure *scala arbitraria*. In mancanza di tale indicazione il laboratorio centrale la farà d'ufficio, prelevando l'indennità come sopra.

Art 6.

Nella verificazione si riscontreranno tre punti scelti dal laboratorio centrale metrico, fra i quali si comprenderà sempre uno dei punti fondamentali se si troverà sul termometro presentato; di più si riscontrerà qualunque altro punto a richiesta del presentatore e in generale si cercherà di soddisfare qualsiasi altra richiesta per quanto lo consentano i mezzi del laboratorio, riscuotendo, a seconda dei casi, le indennità indicate nell'annessa tariffa.

Art. 7.

A verificazione compiuta, il laboratorio incide su termometro il bollo a stemma reale, l'anno in cifre arabe ed il mese in numeri romani e di più la parola *certificato*, seguita dal numero del registro di verificazione. Sul termometro dovrà trovarsi libero lo spazio necessario per queste indicazioni, e però non minore di 60 millimetri su tre millimetri.

Nel caso di verificazioni successive di uno stesso strumento non si farà che annotare l'esito di tali verificazioni sul certificato, senza aggiungere altre indicazioni sul termometro. Il certificato sarà firmato da chi avrà eseguito la verificazione e dal direttore del laboratorio centrale metrico, ed all'atto della restituzione dello strumento verificato sarà consegnato al presentatore di questo.

Art. 8.

Saranno pure verificati i termometri per uso medico, che non contengano alcuno dei punti fondamentali, purchè soddisfino alle seguenti condizioni:

a) sieno divisi in decimo di grado della scala centesimale e vadano da + 36° a + 43° od abbiano il grado della lunghezza di almeno 3 mm. 5;

b) se la divisione non è tracciata direttamente sul cannello termometrico, dovrà essere inciso sul tubo esterno, che è saldato con questo, un segno in corrispondenza al 37° grado della scala;

c) i segni di divisione della scala ed i numeri devono essere tracciati in modo che ne riesca facile la lettura;

d) se sono termometri a massimo, devono portare l'indicazione durevole, ed in mancanza di essa provvederà il laboratorio centrale, dietro corrisposta dell'indennità portata dalla tariffa ammessa.

Art. 9.

Questi termometri per uso medico saranno contrassegnati e bollati com'è detto all'art. 7, purchè non presentino degli errori superiori a 0°, 2, in più od in meno; e se sono termometri a massimo, non retrocedano tenendoli verticali, ed inoltre non presentino differenze maggiori di 0°, 1, quando siano esposti successivamente ad una stessa temperatura.

Le correzioni inscritte nel certificato si riferiranno a tre punti almeno, e saranno espresse in decimi di grado. Per i termometri a massimo due almeno di questi punti saranno verificati due volte.

Art. 10.

I termometri per uso medico che non sieno divisi in decimi di grado e le cui indicazioni non sieno nei limiti delle tolleranze stabilite all'articolo precedente si potranno verificare rilasciando la relativa tabella di correzione, ma non saranno bollati.

Art. 11.

Si ammettono alla verificazione facoltativa gli alcoolometri a peso e quelli a volume, ma devono portare l'una e l'altra indicazione, e non contenere le due scale. Se mancherà l'indicazione, sarà incisa di ufficio prelevando la indennità indicata dall'annessa tariffa.

Art. 12.

Gli alcoolometri ammessi alla verificazione potranno avere o non avere termometro; ma se l'hanno dovrà essere centigrado.

Art. 13.

Gli alcoolometri dovranno galleggiare in posizione verticale per qualunque immersione.

Art. 14.

Le scale dovranno essere fissate invariabilmente, escludendo la ceralacca ed altre sostanze che si rammolliscano al caldo, e la tara interna dovrà pure essere fissata invariabilmente.

Art. 15.

Un segno dovà essere tracciato sul vetro davanti allo zero del termometro e davanti al segno più alto della scala alcoolometrica, e questo ultimo dovrà essere distante dalla estremità del cannello almeno di 15 millimetri.

Art. 16.

Il diametro del rigonfiamento non potrà superare 3 centimetri.

Art. 17.

L'intervallo fra due segni di divisione del termometro deve essere di un millimetro almeno.

Art. 18.

L'intervallo corrispondente ad un grado alcoolometrico dovrà essere maggiore di un millimetro e gli intervalli fra due segni di divisione corrispondenti alle frazioni di grado, dovranno essere maggiori di mezzo millimetro.

Art. 19.

L'alcoolometro dovrà portare l'indicazione del suo peso in centigrammi e se non la porta ve la inciderà il laboratorio centrale, riscuotendo la relativa indennità.

Art. 20.

Saranno verificati tre punti della scala termometrica e cinque della scala alcoolometrica, con le seguenti tolleranze:

a) se la divisione dell'alcoolometro non è spinta oltre il mezzo grado, sarà tollerato un errore che non superi un quarto di grado, ossia un quarto per cento della ricchezza alcoolica; e per il termometro la tolleranza sarà di 0°, 4 in più od in meno;

b) se la scala alcoolometrica è suddivisa oltre il mezzo grado, la tolleranza sarà di un decimo di grado per l'alcoolometro e di 0°, 2 per il termometro.

Art. 21.

A verificazione compiuta se il peso indicato è esatto fino al mezzo centigrammo e se gli errori delle scale sono compresi nei limiti prescritti dall'articolo precedente, il laboratorio centrale incide all'estremità del cannello il bollo a stemma reale, e lungo il cannello incide l'anno in cifre arabe, il mese in numeri romani, ed il numero del registro di verificazione.

Art. 22.

I termometri, i termo-alcoolometri e gli alcoolometri saranno verificati nel termine di quaranta giorni dalla presentazione.

Art. 23.

Il laboratorio centrale metrico è incaricato di eseguire, per quanto lo consentano i suoi mezzi, tutte quelle verificazioni e quelle determinazioni di alta precisione, riguardanti lunghezze, volumi e masse, quali saranno richieste dai privati, prelevando le indennità indicate nell'annessa tariffa.

Art. 24.

I guasti che avvenissero agli strumenti presentati alla verificazione e in seguito a questa, saranno a tutto rischio del presentatore.

Art. 25.

Gli strumenti sovra menzionati saranno presentati agli uffici metrici per essere spediti al laboratorio centrale metrico.

Le spese per trasporto a quelle della corrispondenza che fossero necessarie saranno a carico del presentatore, a tutto rischio del quale rimarranno anche i guasti che avvenissero durante il trasporto.

Eseguita la verificazione il laboratorio centrale restituirà gli strumenti agli uffici che ne hanno fatto l'invio, accompagnandoli con la nota dei diritti da riscuotere.

L'importo dei diritti, delle spese di trasporto, ecc. sarà pagato dai presentatori all'atto in cui riceveranno gli strumenti.

In attestazione dei diritti riscossi sarà rilasciata una quietanza tolta da registro a madre e figlia, previa apposizione delle corrispondenti doppie marche da bollo, come è detto all'art. 103 del regolamento sul servizio metrico, approvato con R. decreto 7 novembre 1890 n. 7249 (serie 3ª).

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
LACAVA.

TARIFFA
per la verificazione dei termometri

Per ogni osservazione fra 25° e 50° . .	L. 0 20
Per ogni osservazione fuori di questo intervallo e non superiore a 100° nè inferiore a 0°	» 0 50
Per ogni osservazione non compresa fra 0° e 100° e dentro i limiti pei quali il laboratorio centrale disponga dei mezzi atti a fare la verificazione, sarà percepito il diritto di	» 1 —
Per ogni indicazione incisa d'ufficio (escluse quelle prescritte dall'art. 7, che sono gratuite)	» 0 10
L'importo minimo delle indennità, quando il termometro sia accompagnato dal certificato, è di	» 1 —
Per la verificazione di un termometro precedentemente verificato e bollato . .	» 0 25
Nel caso che un termometro presentato soddisfi alle condizioni imposte dal presente regolamento, non si rilascerà il certificato, ma si riscuoterà l'indennità di	» 0 25

TARIFFA
per la verificazione degli alcoolometri

Per ogni termo-alcoolometro	L. 2 —
Per ogni alcoolometro semplice . . .	» 1 50
Per la verificazione di un punto del termometro, oltre i tre prescritti dall'articolo 20	» 0 20
Per la verificazione di un punto della scala alcoolometrica, oltre i cinque prescritti	» 0 30
Per ogni indicazione incisa d'ufficio, oltre quelle prescritte dall'art. 21	» 0 1

Per le calibrazioni, per altre ricerche speciali di termometria, come anche per le determinazioni di precisione, delle quali tratta l'art. 23, il compenso sarà commisurato al tempo impiegatovi, in ragione di lire 1,50 per ora di lavoro.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
LACAVA

Il Numero **CCCCLXVII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni 12 giugno 1891 della Congregazione di carità e 21 stesso mese del Consiglio comunale di Villanova Sillaro, in provincia di Milano, proponenti il concentramento nella Congregazione stessa dell'Opera pia elemosiniera Zanaboni, attualmente amministrata dal parroco e dalla Fabbriceria locale;

Vista la deliberazione relativa della Giunta provinciale amministrativa di Milano;

Vista la legge 17 luglio 1890;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Opera pia Zanaboni, in Villanova Sillaro, è concentrata nella locale Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 giugno 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **CCCCLXVIII** *(Parte supplementare), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni con le quali la Congregazione di carità ed il Consiglio comunale di Borgio (Genova) chiesero il concentramento dellOpera pia dotale Starino nella Congregazione stessa;

Veduta la deliberazione della Giunta provinciale amministrativa;

Ritenuto che contro tale provvedimento non furono prodotti reclami;

Veduta la legge 17 luglio 1890;
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
L'Amministrazione dell'Opera pia Starino, in comune di Borgio (Genova), è concentrata nella locale Congregazione di carità.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 28 giugno 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **CCCCLXIX** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni 24 maggio 1891 della Congregazione di carità di Lambrate (Milano) e 4 giugno successivo di quel Consiglio comunale, proponenti il concentramento nella Congregazione stessa dell'Opera pia elemosiniera Annoni e dell'Opera pia dotale Dardanoni, amministrate la prima dalla Congregazione di carità di Milano, la seconda dal patrono signor Egidio Folli.
Vista la deliberazione 30 dicembre 1891 della Giunta provinciale amministrativa di Milano;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Le Opere pie Annoni e Dardanoni, del comune di Lambrate, sono concentrate nella locale Congregazione di carità.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 28 giugno 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **CCCCLXX** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni 23 agosto 1891 della Congregazione di carità e 30 stesso mese del Consiglio comunale di Gorla Minore (Milano), proponenti il concentramento delle Opere pie dotali esistenti in quel comune, denominate Della Croce, Gusberti, Sangalli, Terzaghi marchese Alessandro e Zerbi;
Vista la deliberazione relativa della Giunta provinciale amministrativa di Milano;
Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Le Opere pie Della Croce, Gusberti, Sangalli, Terzaghi marchese Alessandro e Zerbi, del comune di Gorla Minore, sono concentrate nella locale Congregazione di carità.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 28 giugno 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **CCCCLXXI** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni, colle quali dalla Congregazione di carità e dal Consiglio comunale di San Bonifacio (Verona), si è promosso il concentramento dell'Opera pia dotale Bartolomeo Farfusola;
Visto il voto della Giunta provinciale amministrativa;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
L'Opera pia Farfusola è concentrata nella Congregazione di carità di San Bonifacio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 28 giugno 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il numero **CCCCLXXII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni con le quali la Congregazione ed il Consiglio comunale di Calvisano (Brescia), chiesero il concentramento delle due Opere pie elemosiniere Ferreni e Bornati, esistenti in detto comune nella Congregazione stessa;

Veduto il voto favorevole della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le Amministrazioni delle due Opere pie Ferreni e Bornati, nel comune di Calvisano, sono concentrate nella locale Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 giugno 1892.

UMBERTO

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Num. **CCCCLXXIII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni con le quali la Congregazione di carità ed il Consiglio comunale di Scarperia, in provincia di Firenze, chiesero il concentramento dei legati Maganzi, Doti di carità, Doti Salviati ed Elemosine nella chiesa di San Clemente a Lignano;

Veduta la deliberazione favorevole della Giunta amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le Amministrazioni dei legati Maganzi, Doti di carità, Doti Salviati ed Elemosine nella chiesa di San Clemente a Lignano sono concentrate nella locale Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 giugno 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **CCCCLXXIV** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio Decreto 7 luglio 1889 con cui i due pii Istituti dei sordo-muti e dei ciechi di Genova furono autorizzati ad accettare l'eredità a loro favore disposta dal fu Giuseppe Tebaldini con testamento 14 dicembre 1887, del valore complessivo lordo di L. 797.693,75, pel mantenimento di sordo-muti e ciechi d'ambo i sessi della provincia di Brescia e specialmente di quelli appartenenti a determinati comuni della stessa provincia;

Viste le deliberazioni 20 e 23 giugno 1891 delle Amministrazioni dei detti Istituti dei ciechi e dei sordo-muti di Genova e 30 dicembre stesso del Consiglio provinciale di Brescia, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa il 12 marzo corrente anno, con le quali in seguito a preventivi accordi coll'avv. Giuseppe Tovini, nella sua qualità di erede sostituito, agli effetti del sopracitato testamento 14 dicembre 1887 e col signor Giacomo Rognoli, nella sua qualità di esecutore testamentario, si convenne:

1. Che gli Istituti dei sordo-muti e dei ciechi di Genova prelevino lire diecimila di rendita su debito pubblico, con godimento dal 1° gennaio 1891, da erogarsi a loro libera disposizione come cosa propria secondo i propri statuti a beneficio dei sordo-muti e ciechi di Genova e di altre provincie che fossero ricoverati negli Istituti stessi;

2. Che alla provincia di Brescia vengano assegnate altre lire 25 mila di rendita, pure sul debito pubblico del Regno, con godimento dal 1° gennaio 1891, da erogarsi dalla Deputazione provinciale nei modi che saranno stabiliti dal Consiglio provinciale a benefizio dei sordo-muti e dei ciechi indicati dal testamento fino alla completa educazione e fino alla concorrenza della rendita disponibile, coll'onere di soddisfare le pensioni vitalizie disposte dal testatore a favore dei signori Costa e della signora Oexle, vita loro durante;

3. Che all'avvocato Tovini resta devoluta la sostanza che avanza, coll'obbligo di soddisfare tutte le spese di amministrazione dell'eredità e gli altri pesi o debiti che l'aggravassero, ed in modo speciale di tener sollevati gli Istituti eredi e la provincia da ogni molestia per la causa promossa dalla signora Oexle con citazione 11 dicembre

1890, potendo egli disporre come crederà dell'eventuale sopravanzo.

4. Che in forza della convenzione gli Istituti di Genova restino sollevati da ogni obbligo che potesse incombere verso i sordo-muti e ciechi della provincia di Brescia, come se la rendita come sopra da loro prelevata fosse stata lasciata in speciale legato in proprietà dei detti Istituti;

Vista la deliberazione 28 dicembre 1891 della Giunta provinciale amministrativa di Genova, con cui venne ricusata l'approvazione alla deliberazione citata 20 giugno stesso anno dell'Amministrazione del pio Istituto dei ciechi;

Visto il decreto 15 febbraio ultimo, col quale il Prefetto di Genova in base al disposto dell'art. 43 della legge 17 luglio 1890 n. 6972 e del R. decreto 26 aprile 1891, lettera *M*, non approvò la deliberazione sovracitata 23 giugno 1891 dell'Amministrazione dell'Istituto dei sordo-muti;

Visti i ricorsi presentati dalle due Amministrazioni degli Istituti dei ciechi e dei sordo-muti rispettivamente contro la detta deliberazione 28 dicembre 1891 della Giunta provinciale amministrativa di Genova ed il decreto predetto 15 febbraio ultimo del Prefetto di Genova;

Visto l'atto di convenzione 6 giugno corrente, stipulato negli uffici della Deputazione provinciale di Brescia, per effetto del quale i rappresentanti della provincia di Brescia, degli Istituti dei ciechi e dei sordo-muti di Genova coll'intervento dei signori avv. Giuseppe Tovini e Giacomo Rognoli nelle predette loro qualità, hanno concretata la proposta transazioue come già precedentemente era stata approvata dalle Amministrazioni interessate;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1. Sono annullati la sopracitata deliberazione 28 dicembre 1891, della Giunta provinciale amministrativa di Genova e il sopracitato decreto 15 febbraio ultimo del Prefetto di Genova.

2. È approvata la sopracitata convenzione conchiusa il 6 giugno corrente mese tra i rappresentanti della provincia di Brescia e quelli degli Istituti dei ciechi e dei sordo muti di Genova, coll'intervento dei signori avv. Giuseppe Tovini e Giacomo Rognoli nelle sopra indicate loro qualità.

3. L'Opera pia Tebaldini allo scopo ed alle condizioni indicate nel sopracitato testamento 14 dicembre 1887, avente sede nella provincia di Brescia, è costituita in ente morale, e la gestione della rendita assegnata all'Opera pia stessa in forza della sopracitata convenzione è affidata al Consiglio provinciale di Brescia.

4. Entro breve termine sarà presentato alla Nostra approvazione lo statuto organico della predetta Opera pia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 giugno 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Num. **CCCCLXXV** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la proposta del Prefetto di Verona per il concentramento dell'Opera pia Ruzzenenti, denominata Commissaria dei poveri, e dell'Ospedale Sprea nella Congregazione di carità di Illasi;

Viste le deliberazioni in proposito adottate dalla Congregazione stessa e dal Consiglio comunale;

Visto il voto della Giunta provinciale amministrativa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Opera pia Ruzzenenti, denominata Commissaria dei poveri, e l'Ospedale Sprea, sono concentrati nella Congregazione di carità di Illasi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 28 giugno 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **CCCCLXXVI** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il nuovo statuto organico dell'Asilo infantile Gianassi, in Bairo (Torino), che il Consiglio comunale di Bairo ha deliberato, a termini degli articoli 62 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza del 17 luglio 1890, e 138 del relativo regolamento, per essere sostituito a quello approvato con Nostro decreto 27 settembre 1886;

Viste le deliberazioni 29 novembre 1890, 2 agosto 1891, 17 gennaio 1892, 29 maggio ultimo del Consiglio comunale di Bairo, 22 novembre 1890, 2 agosto 1891, 22 maggio ultimo della Congregazione di carità e 31 novembre 1890, 26 aprile 1891 della Giunta provinciale amministrativa di Torino;

Visti la legge 17 luglio 1890 n. 6972 e il relativo regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il nuovo statuto organico dell'Asilo infantile Gianassi, in Bairo, in data 22 maggio ultimo, composto di 31 articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Num. **CCCCLXXVII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione con la quale la Congregazione di carità di Vò, in provincia di Padova, chiese il concentramento del legato dotale Rinaldi;

Vedute le deliberazioni favorevoli del Consiglio comunale e della Giunta provinciale amministrativa;

Veduta la legge 17 luglio 1890;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione del legato dotale Giovanni Rinaldi, nel comune di Vò, è concentrata nella locale Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Relazione *del Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *nell'udienza del 9 giugno 1892, circa lo scioglimento del Consiglio comunale di Grottolella (Avellino).*

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Grottolella (Avellino) è in condizioni deplorevoli.

Gli sforzi fatti per assestarla sono riusciti infruttuosi.

Al disordine ed alla confusione che regnano nell'ufficio municipale si è unito il completo dissesto finanziario e da qualche tempo il Comune non è in grado di pagare i suoi stipendiati.

Gli amministratori non sapendo o non volendo ricorrere ai provvedimenti necessari a riparare a quella rovina, hanno preferito dimettersi tutti dalla carica.

Un'elezione generale immediata non avrebbe risultato pratico, perchè nessuno vorrebbe sostituirsi nella responsabilità di gravi rimedi a chi fu causa del presente stato di cose.

È mestieri quindi valersi della facoltà consentita dall'art. 268 della legge comunale e provinciale e sciogliere quell'Amministrazione: ed io mi onoro presentare formale proposta a V. M. sottoponendo all'Augusta sua firma il relativo decreto.

Il Ministro
GIOLITTI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Grottolella, in provincia di Avellino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dottor Giuseppe Di Gioia è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

ESERCITO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri reali.

Con R. decreto dell'11 luglio 1892:

Castelli cav. Carlo, colonnello comandante la legione di Roma, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 1° agosto 1892.

Borgietto Paolo, capitano in aspettativa per motivi di famiglia a Bruino (Torino), trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

Arma di fanteria.

Con R. decreto dell'11 luglio 1892:

Marini cav. Silvio, maggiore in servizio temporaneo distretto Nola, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 1° agosto 1892 ed inscritto nella riserva.

Della Chiesa Della Torre Vittorio, tenente 51 fanteria, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Arma d'artiglieria.

Con R. decreto del 30 giugno 1892.

Scorpione cav. Pasquale, colonnello in disponibilità, collocato in posizione ausiliaria a sua domanda dal 1° luglio 1892.

Con R. decreto del 11 luglio 1892:

Faà di Bruno marchese Luigi, maggiore direzione artiglieria di Alessandria, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 1° agosto 1892 ed inscritto nella riserva.

Ufficiali di complemento dell'esercito permanente.

Con R. decreto dell'11 luglio 1892:

I sotto indicati ufficiali di complemento del l'esercito permanente sono inscritti in tale qualità alla milizia mobile (art. 6, legge 29 giugno 1882 n. 830).

Arma di fanteria.

Capitani.

Bombelli cav. Luigi, (B) distretto Roma.
Insabato Vincenzo, id. Roma.

Tenenti.

Pinson Carlo, (B) distretto Torino.
Notarbartolo Leopoldo, id. Palermo.
Ferri Carmine, id. Taranto.
Zannoni Giacomo, id. Roma.
Dell'Isola Molo Vittorio, id. Torino.
Gerli Luigi, id. Torino.
Bassi Paolo, id. Milano.
Florio Giovanni Emilio, 4 alpini.
Pedrazzi Francesco, distretto Reggio Emilia.
Bocchi-Bianchi Mario, id. Siena.
Raimondi Giov. Battista, (B) id. Palermo.
Martini Giovanni, (B) id. Roma.
Bordoni Pilade, id. Livorno.
Nani cav. Alberto, (B) id. Roma.
Acierno Ferdinando, id. Palermo.
Bonino Luigi, id. Aquila.
Mirabella Raffaele, id. Palermo.
Luzzato Ugo, 7 alpini.
Griva Giuseppe, distretto Genova.
Neri Oreste, id. Roma.
Marchetti Vittorio (B) id. Modena.
Feriani Gaetano, id. Vicenza.
Serrilli Emanuele, id. Foggia.
Praus Luigi, id. Napoli.
Butta-Callce Giovanni, id. Napoli.
Bernardi Augusto, id. Milano.
Manetti Cecilio, 7 alpini.
Vaciago Giacomo, 4 id.
Buonaccorsi Alessandro, distretto Roma.
Biasetti Collatino, id. Roma.
Zanetti Carlo, id. Firenze.
Cassola Edoardo, id. Siracusa.
Cesare Antonio, id. Napoli.
Boldracchi Giuseppe, (B) id. Alessandria.
Manfredi Angelo, id. Ivrea.
Ravanello Natale, id. Venezia.
Scotto Stefano, id. Savona.
Cardamone Alfonso, id. Cosenza.
Pace Giuseppe, id. Bari.
Andreani Silvio, id. Massa.
Beltramini Domenico, (B) id Forlì.
Di Napoli Vincenzo, id. Napoli.
Morelli Pasquale, id. Foggia.
Robba Costantino, (B) id. Casale.
Moreu Edoardo, (B) id. Cagliari.
Maione Edoardo, id. Napoli.
Bosati Francesco, id. Aquila.
Sciacovelli Giuseppe, id. Roma.
Tammaro Roberto, id. Napoli.
Gherardi Cesare, (B) id. Bologna.
Razzaboni Mauro, id. Roma.
De Laurentiis Nicolino, id. Chieti.
Del Prete Francesco, id. Lecce.
De Villa Giuseppe, id. Treviso.
Galvagno Vincenzo, id. Palermo.
Biagi Vittorio, id. Bologna.
Traversi Cesare, id. Roma.
Zanoni Demetrio, 4 alpini.
Roselli Vittorio, distretto Firenze.
Sartori Modesto, id. Genova.
Norrito Giacomo, id. Trapani.
Rienzi Antonio, id. Castrovillari.
Zappia Pietro, id. Roma.
Ferrando, Angelo, id Genova.
Tubino Eugenio, (B) id. Genova.
Amoroso Giovanni, (B) id. Campobasso.
Bargellesi Antonio, id. Ferrara.
La Farina Vittorio Emanuele, (B) id Palermo.
Comucci Italo, id. Arezzo.
Federico Andrea, (B) id. Palermo.
Berti Antonio, (B) in Arezzo.
Cagnoli Giuseppe, (B) id. Mantova.
Sguanci Baldassarre, id. Firenze.
Argenti Antonio, id. Bologna.
Sacchi Pietro, id. Milano.

Sottotenenti.

Cucchiari Domenico, distretto Massa.
Saporito Luigi, id. Ravenna.
Morello Federico, id. Palermo.
Baroni Vittorio, id. Reggio Emilia
Gareffi Ercole, id, Genova.
Mazzini Giuseppe, id. Roma.
Tamassia Antonio, id. Mantova.
Marini Marino, id. Roma.
Perrino Roberto, id. Napoli.
Bartolini Augusto, id. Roma.
De Angelis Edoardo, id. Napoli.
Brichetto Giuseppe, id. Pavia.
Cararia Libero, id. Milano.
Ricci Vittorio, (B) id. Ferrara.
Carletti Tommaso, id. Orvieto.
Benvenuti Gregorio, id. Potenza.
Santonocito Emanuele, id. Palermo.
Palma Francesco, id. Taranto.
Malpeli Alberto, (B) id. Parma.

Fiaccavento Gaspare, id. Siracusa.
Vitali Fortunato, id. Roma.
Cangiano Domenico, id. Benevento.
Guarnieri Giulio, (B) id. Ascoli.
Leeni Amerigo, (B) id. Milano.
Mascia Francesco, id. Foggia.
Marchisio Edoardo, id. Torino.
Fascia Luigi, id. Roma.
Sardi Vincenzo, id. Torino.
Cozza Vittorio, id. Orvieto.
Arbarello Luigi, 4 alpini.
Di Rienzo Domenico, distretto Aquila.
Deabate Giorgio, id. Cuneo.
Sagna Vincenzo, (B) id. Roma.
Maglioni Ferdinando, 2 alpini.
Aroldi Alessandro, distretto Cremona
Fabbiani Ottavio, 1 alpini.
Terreni Oreste, distretto Genova.
Vigliardi Deodato, id. Torino.
Guerinoni Vittorio, id. Cuneo.
Cerasi Adriano, id. Roma.
Girelli Antonio, (B) id. Roma.
Neirotti Gio. Battista, id. Savona.
Trivella Cosimo, id Livorno.
Gubitosi Alfonso, id. Roma.
Gherardini Giovanni, (B) id. Reggio Emilia
Valenti Giacomo, id. Roma.
Acuto Pietro, id. Mondovì.
La Mantia Rosario, id. Cefalù.
Cappa Vittorio, id. Casale.
Brindicci Giovanni, id. Brescia.
Renzi Antonio, id Palermo.
Doni Luigi, id. Roma.
Prisciantelli Leonardo, id. Bari.
Tangheroni Vittorio, id. Siena.
Brevi Giacomo, 6 alpini.
Iovino Vincenzo, distretto Savona.
Trinchera Pietro, id. Lecce.
Graziani Giuseppe, (B) id. Roma.
Console Giuseppe, id. Brescia.
Meloni Raffaele, id. Caltanissetta.
Moscardi Ferdinando, id Forlì.
Olita Nicola, id. Napoli.

Arma di cavalleria.

Tenenti.

Pignatelli Ettore, distretto di Catania.
Padoa Vittorio, id. Venezia.
Picchioni Angelo, id. Roma.
Gonella Andrea, id Torino.
Perin Domenico, id. Padova.
Bertinelli Cesare, id. Roma.

Sottotenenti.

Vagliasindi Antonino, distretto Catania.
Falconi Francesco, id. Campobasso.
Della-Pace Luigi, id. Udine.
Minr-Bolzesi Giov. Antonio, id. Cremona.
Rossi Enrico, id. Palermo.
Zaccagnino Vincenzo, id. Foggia.
Salza Alfredo, sottotenente complemento, fanteria, distretto Casale, dispensato da ogni servizio militare per infermità indipendenti da cause di servizio.
Marengo Vincenzo, furiere distretto Cuneo, nominato sottotenente di complemento (articolo 1°, lettera *c*, legge 29 giugno 1882 n. 830) dal 21 giugno 1892, assegnato effettivo al distretto di Roma, e destinato al reggimento fanteria Viterbo, pel caso di mobilitazione, e lasciato in congedo illimitato.

I sottoindicati sergenti sono nominati sottotenenti di complemento, arma di fanteria (articolo 1°, lettera *d*, legge 29 giugno 1882 n. 830), con riserva d'anzianità.

Essi sono effettivi al distretto di residenza; gli alpini saranno effettivi al reggimento loro assegnato.

Nei cambi di guarnigione, detti ufficiali passeranno a compiere il loso servizio dal reggimento in cui trovansi a quello che lo sostituisce

Dovranno presentarsi alla sede del reggimento, loro fissato, per prestare servizio, nei limiti di tempo indicati al § 294 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, con l'obbligo di ultimare la propria ferma di leva.

Massa Cesare, 84 fanteria, distretto di residenza Voghera, assegnato al reggimento per mobilitazione fanteria A. Cuneo, assegnato al reggimento pel serv. prescritto fanteria A. Alessandria.
Stelluti Francesco, 5 id., id. id. Roma, id. id. id. A. Roma, id. id. id. D. Roma.
Gallo Francesco, 4 alpini, id. id. 1° alpini, id. id. 1° alpini.
Sessa Antonino, 23 fanteria, id. id. Siracusa, id. id. fanteria A. Piacenza, id. id. fanteria Caltanissetta.
Marletta Sebastiano, 70 id., id. id. Catania, id. id. id. B. Piacenza, id. id. id. B. Messina.
Unia Vincenzo, 85, id., id. id. Torino, id. id. id. D. Torino, id. id. id. B. Alessandria.
Tornar Francesco, 13 id., id. id. Gaeta, id. id. id. A. Roma, id. id. id. B, Caserta,
Frusi Guido, 93 id, id. id. A. Livorno, id. id. id. A. Livorno, id. id. id. A. Livorno

Dovranno presentarsi alla sede del reggimento fissato per prestare servizio, il 21° giorno dopo quello dell'avuta partecipazione della nomina, con l'obbligo di prestare i sei mesi di servizio prescritti dall'articolo 2° della legge precitata, ivi computati i 20 giorni di licenza, di cui ai §§ 294 e 295 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Rinaldi Egidio, 76 fanteria, distretto di residenza Catania, assegnato al reggimento per mobilitazione fanteria Mantova, assegnato al reggimento pel servizio prescritto fanteria A. Messina.
Fano Uberto 75 id., id. id. Venezia, id. id. Udine, id. id. id. A. Bologna.

I seguenti allievi della scuola d'applicazione di sanità militare, in licenza illimitata, sono nominati sottotenenti medici di complemento dell'esercito permanente (legge 29 giugno 1862 n. 830), con l'obbligo di ultimare la propria ferma di leva pei provenienti dai militari di 1ª categoria, e con l'obbligo di prestare, in continuazione alla loro ferma i 3 mesi di servizio prescritti dalla legge, pei volontari di un anno.

Essi saranno effettivi a rispettivi distretti ed assegnati al reggimento per ognuno indicato, alla sede del quale dovranno presentarsi il primo agosto 1892, per prestarvi il prescritto servizio.

Marchesi Giulio, distretto Roma, reggimento cavalleria Foggia.
Panichi Rodolfo, id. Firenze, 67 fanteria.
Saggini Evaristo, id. Genova, reggimento cavalleria Umberto I.
Bertone Nicolantonio, id. Campobasso, 23 fanteria.
Cerio Giorgio, id. Nola, 1° id.
Prò Camillo, id. Frosinone, 69 id.
Verdoliva Beniamino, id. Campagna, 2 id.
Carruccio Mariano, id. Roma, 12 bersaglieri.
Carletti Amedeo, id. Massa, 93 fanteria.
Pantano Arturo, id. Catania, 70 id.
D'Alessandro Felice, id. Catania, 24 id.
Jona Giuseppe, id. Venezia, 36 id.
Paganini Giulio, id. Orvieto, 54 id.
Accame Pietro, id. Savona, 30 id.
Zandotti Enrico, id. Roma, 70 id.
Tonietti Pietro, id. Firenze, 9 bersaglieri.
Grandoni Francesco, id. Cosenza, 7 fanteria.
Vardeu Efisio, id. Sassari, 3 id.

Rebustello Giuseppe, id. Padova, 75 id.
Conti Eugenio, id. Parma, 63 id.
Basili Andrea, id. Roma, 11 id.
Castellano Fedele, id. Bari, 80 id.
Bosio Giuseppe, id. Torino, reggimento cavalleria Piemonte Reale.
Pagano Basilio, id. Salerno, 2 bersaglieri.
Ricciardi Pietro, id. Napoli, 64 fanteria.
Albini Antonio, id. Milano, 40 id.
Trovanelli Luigi, id. Pesaro, 28 id.
Murgia Vittorio, id. Cagliari, 4 id.
Carloni Tito, id Lodi, 39 id.
Montini Giuseppe, id. Brescia, 33 id.
Olioli-Fasola Giovanni, id Novara, 59 id.
Minervini Raffaele, id. Napoli, 48 id.
Consiglio Michele, id. Palermo, 38 id.
Massimi Giuseppe, id. Roma, 12 id.
Gonzales Gioacchino, id. Cefalù, 3 bersaglieri.
Maffei Rodolfo, id. Arezzo, 68 fanteria.
Jervolino Salvatore, id. Nola, 13 id.
Courrier Riccardo, id. Roma, 53 id.
Stefano Umberto, id. Chieti, 27 id.
Spagnolo Vincenzo, id. Lecce, 8 id.
Palazzi Giuseppe, id. Modena, 42 id.
Stancati Raffaele, id. Cosenza, 8 bersaglieri.
Giugni Gerardo, id. Cosenza, 48 fanteria.
Portaccio Antonio Tommaso, id. Lecce, 40 id.
Giarrizzo Michele, id. Caltanissetta, 50 id.
Bono Giovanni, id. Mondovì, 61 id.
Brunello Augusto, id. Vicenza, 35 id.
Sandulli Adelchi, id. Avellino, 13 id.
Cimino Francesco, id. Salerno, 47 fanteria.
Goffrè Bruno, id. Reggio Calabria, 22 id.
Vespa Beniamino, id. Aquila, 66 id.
Odero Ippolito, id. Genova, 25 id.
Bonasera Roberto, id. Caltanissetta, 3 bersaglieri.
Vercellio Filippo, id. Casale, 20 fanteria.
Teodori Nicola, id. Macerata, 7 bersaglieri.
Marri Ezio, id. Siena, 9 id.
Mollo Giovanni, id. Mondovì, 55 fanteria.
Cacciamali Vincenzo, id. Bergamo, 18 id.
Benvenuti Ezio, id. Livorno, 94 id.
Milani Giovanni, id. Massa, 5 id.
Dattilo Antonio, id. Napoli, 14 id.
Daddi Giuliano, id. Pistoia, 32 id.
Laurenzana Donato Antonio, id. Potenza, reggimento cavalleria Padova.
Devoto Luigi, id. Genova, 30 fanteria.
Cristiani Attilio, id. Lucca, reggimento cavalleria Catania.
Zicari Pasquale, id. Foggia.
Mura Giovanni, id. Cagliari, 61 fanteria.
Talarico Giacomo, id. Catanzaro, 7 id.
Rondinini Giacomo, id. Ravenna, 27 id.
De Caridi Angelo, id. Reggio Calabria, 49 id.
Demicheli Alberto, id. Voghera, 84 id.
Piazzi Arnaldo, id. Lecco, 36 id.
Montagnini Salvatore, id. Vercelli, 61 id.
Macaluso Luigi, id. Girgenti, 9 id.
Nardi Giuseppe, id. Macerata, 88 id.
Novo Salvatore, id. Palermo, 57 id.
Brocchi-Colonna Attilio, id. Vicenza, 45 id.
Bennati Angelo, id. Ferrara, 76 id.
Deletti Giuseppe, id. Aquila, 1° granatieri.
Viceconti Giuseppe, id. Potenza, 21 fanteria.
Farinati Amerigo, id. Lucca, 94 id.
Ravaldini Leopoldo, id. Forlì, 16 id.
Ancona Giuseppe, id. Trapani, 62 id.
Contella Michele, id. Avellino, 62 id.
Cascioli Francesco, id. Orvieto, 63 id.
Nicolli Ferruccio, id Rovigo, 76 id.
Alignani Pasquale, id. Voghera, 25 id.
Gangitano Ferdinando, id. Girgenti, 75 id.
Rubini Olderico, id. Bologna, 43 id.
Pafundi Donato, id. Potenza, 87 id.
Damiani Girolamo, id. Gaeta, 90 id.
Africa Giuseppe, id. Reggio Calabria, 91 id.
Bacci Vittorio, id. Pistoia, 6 id.
Pizzini Angelo, id Bergamo, 18 id.
Bolasco Pietro, id. Firenze, 4 bersaglieri.
Fiore Vito, id. Potenza, 10 fanteria.
Trippitelli Attilio, id. Teramo, 78 id.
Rucci Paolo, id. Bari, 80 id.
Lardone Giuseppe, id. Pinerolo, 71 id.
Serra Francesco, id. Trapani, 37 id.
Angelini Francesco, id. Modena, 42 id.
Delogu Arnaldo, id Pavia, 3 id.
Gulli Paolo, id. Reggio Calabria, 49 id.
Guastalla Lincoln, id. Mantova, 51 id.
Angelico Giacomo, id. Siracusa, 11 bersaglieri.
Valan Angelo, id. Udine, 5 id.
Zapparoli Luigi, id. Mantova, 51 fanteria.
Magaton Pietro, id. Treviso, 35 id.
Valle Luigi, id. Genova, 29 id.
D'Anzeo Attilio, id. Foggia, 66 id.
Todeschini Giuseppe, id. Milano, 10 id.
Cavaliere Luigi, id. Salerno, 89 id.
Simene Giuseppe, id. Lecce, 56 id.
Bossi Emilio, id. Gaeta, 90 id.
Nannarone Costanzo, id. Aquila, 1° granatieri.
Corazza Giov. Battista, id. Bergamo, 17 fanteria.
Liburdi Baldassarre, id. Frosinone, 71 id.
Morelli Ernesto, id. Ravenna, 15 id.
Bonifazi Armando, id. Spoleto, 31 id.
Busulto Luigi, id. Girgenti, 21 id.
Francesconi Telemaco, id. Lucca, 32 id.
Alfieri Achille, id. Monza, 17 id.
Di Stefano Giuseppe, id. Catania, 16 id.
Leschiera Giovanni, id. Pinerolo, 72 id.
La Selva Luigi, id. Foggia, 37 id.
Savio Angelo, id. Brescia, 33 id.
Ubaldi Amedeo, id. Pesaro, 65 id.
Lancieri Pasquale, id. Potenza, reggimento cavalleria Piacenza.
Cataldo Gaetano, id. Caserta, 89 fanteria.
Paolini Mario, id. Pesaro, 65 id.
Pillione Bartolomeo, id. Casale, 6 bersaglieri.
Giaimo Salvatore, id. Cefalù, 60 fanteria.
Topa Giuseppe, id. Reggio Calabria, 34 id.
De Paoli Ezzelino, id. Lodi, reggimento cavalleria Firenze.
Farese Adolfo, id. Potenza, 85 fanteria.
Chiesa Camillo, id. Pavia, 83 id.
Carbone Agostino, id. Torino, 72 id.
Prestia Giuseppe, id. Catanzaro, 92 id.
De Luca Antonino, id. Palermo, 58 id.
Salnati Lorenzo, id. Livorno, 85 id.
Amitrano Nicola, id. Nola, 4 bersaglieri.
Cipriani Gio. Battista, id. Verona, 46 fanteria.
Berardi Antonio, id. Bari, 79 id.
Carrieri Luigi, id. Barletta, 1° bersaglieri.
Torre Emilio, id. Salerno, 83 fanteria.
Di Lalla Francesco, id. Foggia, 26 id.
Santangelo Domenico, id. Barletta, 10 bersaglieri.
Chiavacci Pietro, id. Massa, 78 fanteria.
Montemagno Emanuele, id. Siracusa, 81 id.
Magnetta Vincenzo, id. Napoli, 82 id.
Gay Giuseppe, id. Casale, 73 id.
Cagnassi Luigi, id. Mondovì, 81 id.

Ragazzi Giov. Battista, id Mantova, 60 id.
Bandi Ivo, id. Livorno, 86 id.
D'Elia Gaetano, id. Nola, 26 id.
Torra Luigi, id. Alessandria, 6 bersaglieri.
Candullo Vincenzo, id. Catania, 1° id.
Di Loreto Biagio, id. Aquila, 77 fanteria.
Mirone Salvatore, id. Catania, 92 id.
Pepe Baldassarre, id. Foggia, 19 id.
Coda Raffaele, id. Nola, 44 id.
Testa Luigi, id. Savona, 29 id.
Marone Costantino, id. Campobasso, 10 bersaglieri.
Montemartini Giuseppe, id. Voghera, reggimento cavalleria Lodi.
Matarazzo Costabile, id. Campagna, 41 fanteria.
Panasci Angelo, id. Messina, 41 id.
Mariani Michele, id. Teramo, 44 id.
Quattrocchi Gaetano, id Catan'a, 73 id.
Cuccurello Samuele, id Nola, 52 id.
Ripamonti Carlo, id. Lecco, 43 id.
Sacchi Luigi, id. Catanzaro, 74 id.

MILIZIA MOBILE.

Con R. decreto dei 11 luglio 1892:

I sottoindicati ufficiali di fanteria della milizia mobile cessano, per ragione di età, di appartenere alla milizia stessa, e sono inscritti nella riserva, fanteria, col grado medesimo, dietro loro domanda.

Bozzetti Eugenio, capitano (B) distr. Napoli.
Quaglia cav. Oreste, id. id. Torino.
Scudellari Enrico, id. id. Perugia.
De Bianchi Vincenzo, id. id. Bari.
Piassio Matteo, id. id. Pinerolo.
Biagi Biagio, id. id. Vicenza.
Pavesi Luigi, id. (B) id. Milano.
Landi Cesare, id. id. Napoli.
Polisino Leopoldo, id. id. Roma.
Tarpini Antonio, id. id. Mantova.
Ficarelli Carlo, id. id. Firenze.
Valsecchi Edoardo, id. (B) id. Bergamo.
Provvisier Salvatore, id. id. Perugia.
Iacquemod Giovanni, tenente id. Alessandria.

I sottoindicati ufficiali di fanteria della milizia mobile cessano, per regione di età, di appartenere alla milizia stessa.

Emanuele Nicolò, capitano, (B) distr. Palermo.
Andretti Giuseppe, tenente distr. Sassari.

I seguenti ufficiali di milizia mobile e di complemento alla milizia stessa, arma di fanteria, cessano per età dalla milizia mobile e sono nominati nella milizia territoriale, arma di fanteria, col grado a ciascuno indicato.

Afferni Bernardo, capitano milizia mobile distretto Voghera, capitano 18 batt. Alessandria.
Bianchi Giuseppe, id. id. Campobasso, id. 165 id. Campobasso.
Guicciardi Silvio, id. id. Lucca id. 192 id. Lucca.
Ivaldi Agostino, id. id. Torino, id. 2 id. Torino.
Rolli Giuseppe, tenente complemento milizia mobile id. Roma, tenente 206 id. Orvieto.
Cascione Giuseppe, id. id. Livorno, id. 196 id. Livorno.
Maggiulli Pasquale, id. id. Lecce, id. 154 id. Chieti.
Rizzi Romano, id. id. Bologna, id. 114 id. Modena.
Rodriguez Bartolomeo, id. id. Catania, id. 154 id. Chieti.
Ferri Giovanni, id. id. Forlì, id. 135 id. Forlì.
Bavona Giovanni, id. id. Aquila, id. 160 id. Aquila.
De Gaetani Davide, id. id. Roma, id. 206 id. Orvieto.
Guarnieri Guglielmo, sottotenente id. Caltanissetta, sottotenente 154 id. Chieti.
Nardi Giulio, id. (B) id. Ascoli Piceno, id. 154 id. Chieti.
Frontini Ferdinando, id. id. Bologna, id. 114 id. Modena.
Serrelli Raffaele, id. id. Campagna, id. 154 id. Chieti.

I sottoindicati ufficiali di complemento, sono tolti dal ruolo, per ragione di età, ed inscritti nella riserva, col grado medesimo, dietro loro domanda.

Arma di fanteria.

Gori Stanislao, capitano distretto Milano.
Sandrucci Lorenzo, tenente id. Roma.
Serafini Camillo, id. id. Chieti.
Guigon Stefano, id. id. Pinerolo.
Basile Antonino, id. id. Palermo.
Ricci Giuseppe, id. id. Tarino.
Rovè Michelangelo, id. id. Torino.
Jourdan Adolfo, id. id. Torino.
Negrelli Luigi, id. id. Ferrara.
Mancini Alessandro, id. (B) id. Roma.
Caramascola Giorgio, id. id. Roma.
Locatelli Giuseppe, id. id. Bergamo.
Galvani Giovanni, id. id. Udine.
Campanari Ferdinando, id. id. Frosinone.
Randasso Antonio, id. id. Palermo.
Durante Achille, id. id. Napoli.
Cerutti Giuseppe, id. id. Venezia.
Gallerani Giuseppe, id. id. Bologna.
Valsecchi Adolfo, id. id. Roma.
Arezzi Luigi, id. (B) id. Voghera.
Costaguti Francesco, id. id. Roma.
Comello Angelo, id. id. Venezia.
Di Maio Angelo, sottotenente id. Foggia.
Pastorino Pietro, id. id. Alessandria.
Ruffo Pietro, id. id. Caserta.
Borri Luigi, id. id. Arezzo.
Gassi Pietro, id. id. Bari.
Ducci Carlo, id. id. Voghera.
Tricarico Pasquale, id. id. Bari.
Rinaldi Francesco, id id. Barletta.

Arma di cavalleria.

De Bellegard de Saint Lary nobile Ruggero, maggiore distretto Ancona.
Bianchi Luigi, capitano id. Barletta.
Malaspina Alberto, tenente distretto Milano.
Armellini Giuseppe, id. id.

Corpo veterinario militare.

Lupoli Giovanni, sottotenente distretto Lecce.
D'Alessandro Ignazio, sottotenente distretto Benevento.

I sottoindicati ufficiali di complemento, sono tolti dal ruolo degli ufficiali di complemento per ragioni di età.

Arma di fanteria.

Rizzini Carlo, tenente distretto Milano,
Corona Giuseppe, id. id. Avellino.
D'Ippolito Vincenzo, id. id. Catanzaro.
Leoni Pietro, id. id. Roma.
Ferraresi Scipione, id. (B) id. Roma.
Bilotti Cesare, id. id. Gaeta.
Tavassi Eugenio, id. id. Napoli.
Boas cav. Vittorio, id. id. Roma.
Rubino Ascanio, id. id. Napoli.
Ferroni Giovanni, id. id. Ancona.
Barba Stefano, id. (B) id. Napoli.
Guasparri Rinaldo, id. id. Siena.
Castelli Beniamino, id. (B) id. Chieti.
Serafini Francesco, id. id. Napoli.
Mainetti Giovanni, id. id. Parma.
Raffo Giuseppe, sottotenente id. Genova.
De Fraia Frangipane Vincenzo, sottotenente distretto Napoli.
Rossi Francesco, id. (B) id. Pinerolo.
Odero Paolo, id. id. Genova.
Rossolini Ettore, id. id. Roma.
Oliva Francesco, id. id. Genova.
Bottiglieri Felice, id. (B) id. Salerno.

Romito Michele, id. (B) id. Napoli.
Caridi Antonio, id. id. Reggio Calabria.
Pisciotta Antonio, id. id. Napoli.
Marini Francesco, id. id. Treviso.
Guarino Gennaro, id. id. Lecce.
Dalla Valle Achille, id. id. Piacenza.
Sacco Carlo, id. id. Cuneo.
Tanlongo Pietro. id. id. Roma.
Galera Alberto, id. (B) id. Napoli.
Borioli Giuseppe, id. id. Milano.

Arma di cavalleria.

Fini Enrico, tenente distretto Roma.

Corpo veterinario militare.

Bonora Dialma, sottetenente distetto Mantova.
Salutanzi Telemaco, sottotenente distretto Teramo.
Perotta Roberto, tenente complemento fanteria, distretto Roma, nato nel 1854, accettata la dimissione dal grado.
Micheli Felice, sottotenente id., id. Pinerolo, id. 1859, id. id.
Massi-Benedetti Bernardino, id., id. Spoleto, id. 1857, id. id.
Tosi Crescentino, id. bersaglieri, id. Roma, id. 1856, id. id.

MILIZIA TERRITORIALE.

Con R. decreti dell'11 luglio 1892:

I seguenti ufficiali nella milizia territoriale, fanteria, provenienti dagli ufficiali di riserva, cessano di appartenere alla milizia territoriale, per ragione di età, e sono ricollocati, col proprio grado, nel ruolo degli ufficiali di riserva, arma di fanteria.

Negri cav. Sante, tenente colonnello distretto Pavia.
Monari cav. Luigi, id. id. Bologna.
Fiando cav. Luigi, id. id. Torino.
Pulvirenti cav. Carmelo, maggiore id. Catania.
Vaccani Giacomo, capitano id. Pavia.
Lastorina Rosario, id. id. Siracusa.
Tagliaferri Francesco, id. id. Girgenti.
Cerutti Giovanni, capitano id. Torino.
Carini Enea, id. id. Cremona.
Barberis cav. Melchiorre, id. id. Bologna.
Angeloni cav. Giacomo, id. id. Genova.
Morello Giuseppe, id. id. Torino.
Corvaglio Francesco, id. id. Salerno.
Danesi cav. Luigi, id. id. Milano.
Trotta Luigi id. id. Caserta.

I seguenti ufficiali cessano, per età, di far parte della milizia stessa, conservando l'onore dell'uniforme del proprio grado.

Antaldi marchese Astorre, tenente colonnello distretto Roma.
Galloppo cav. Francesco, maggiore id. Campagna.
Travison Alessandro, id. id. Livorno.
Casaula Giuseppe, capitano distretto Napoli.
Guglielmi cav. Achille, id. id. Catanzaro.
Gregorini Camillo, id. id. Cosenza.
Salvadori Tito, tenente id Roma.
Carosella Luigi, sottotenente fanteria distretto Napoli, accettata la dimissione dal grado.

I sottodescritti cittadini sono nominati sottotenenti nella milizia territoriale, arma di fanteria, coll'assegnazione a ciascuno di essi contro indicata.

Dovranno presentarsi nelle ore antimeridiane del 1° agosto o 1° settembre 1892 alla sede del reggimento a ciascuno designato per compiere il mese di servizio prescritto.

I comandanti di corpo d'armata hanno facoltà di destinarli a far servizio presso altro corpo o distretto, quando tale cambiamento fosse consigliato dalle esigenze della istruzione che deve essere impartita a detti ufficiali.

UFFICIALI DI RISERVA.

Con R. decreto dell'11 luglio 1892:

Rosso cav. Giovanni, capitano di riserva carabinieri reali, residente a Torino, dispensato, per ragione di età, e dietro sua domanda, da ogni servizio eventuale, conservando l'onore dell'uniforme.
Bosco Luigi, sottotenente id. id., a Torino, id. id.
Berrone cav. Domenico, capitano di riserva fanteria, id. a Torino id. id.
Maffessoli Guglielmo, sottotenente di riserva, carabinieri reali, rimosso dal grado.
Natalini Pio, maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali a riposo, domiciliato a Napoli, nominato sottotenente di riserva arma dei carabinieri reali.

IMPIEGATI CIVILI.

Con R. decreto del 30 giugno 1892:

Filonardi cav. Carlo, segretario di 1ª classe nel Ministero della guerra, collocato in aspettativa per infermità, coll'annuo assegno di lire 2000 dal 1° luglio 1892.
Fabianelli Pietro, archivista di 1ª classe id. id., collocato a riposo dal 1° luglio 1892.
Campagna Garibaldi, dimorante a Napoli, destinato al 237° batt. Nola, reggimento in cui deve prestare servizio 24 fanteria Napoli.
Gallelli Pasquale, id. a Badolato (Catanzaro), id. 247° id. Camagna, id. id. id. 7 id. Catanzaro.
Portanova Gio. Battista, id. a Firenze, id. 1° alpini (Mondovì), id. id. id. 1° alpini.
Mannella Antonio, id. a Catanzaro, id. 154° batt. Chieti, id. id. id. 7 fanteria Catanzaro.
Ghini Alberto, id. a Cesena, id. 135° id. Forlì, id. id. id. 40 id. (batt. Cesena).
Tomelleri Attilio, id. a Peschiera, id. 88° id. Mantova, id. id. id. 52 id. Peschiera.
Alessandrini Domenico, sottufficiale con più di otto anni di effettivo servizio, dimorante a Parma, nominato sottotenente nella milizia territoriale fanteria, 67 batt. Parma.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso (1ª *pubblicazione*).

Venne presentato, per essere trasferito il certificato del Consolidato 5 per 100 n. 437106 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, corrispondente al n. 41806 della Direzione generale di Torino, per la rendita di L. 80 al nome di Fiore notaio Pietro fu Francesco domiciliato in Besana.

Su detto certificato esiste una dichiarazione di cessione per attergato a favore di Treves prof. Alessandro fu Buonaiut, della quale non può tenersi conto, essendo stato appiccicato sulle due facciate del certificato stesso un foglio di carta bianca, sul quale è stata stesa parte della dichiarazione di cessione l'autentica e la legalizzazione.

Non essendo esclusa la possibilità che sotto detto foglio esistessero altre dichiarazioni per cui fossero interessati i terzi

A termini degli art. 60 e 72 del Regolamento 8 ottobre 1870 n. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla chiesta traslazione.

Roma, li 23 luglio 1892

Il Direttore Generale
NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Riparto Commissariato

Notificazione per l'apertura di un esame di concorso per la nomina ad allievo commissariato nel corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 1.

A norma dei RR. decreti 23 dicembre 1876, 30 maggio 1884, 19 febbraio 1888 e della legge 19 giugno 1888, è aperto un esame di

concorso per la nomina ai primi venti posti di allievo commissario, che si renderanno vacanti nel corpo di commissariato militare della R. Marina. Lo stipendio dell'allievo commissario è di annue L. 1800.

A questo esame, che, da apposita Commissione, sarà dato presso il Ministero della marina e comincerà il 20 ottobre 1892, saranno ammessi i sott'ufficiali delle categorie furieri ed infermieri del corpo R. equipaggi, sotto le armi, ed i giovani borghesi, che comprovino di trovarsi nelle condizioni, qui appresso indicate:

Pei sott'Ufficiali.

a) che, durante la loro permanenza in servizio, sieno sempre stati di condotta esemplare;

b) che non abbiano oltrepassato il 35° anno di età all'ultimo giorno dell'epoca stabilita per la presentazione della domanda (16 settembre 1892);

c) che contino almeno due anni di servizio come sott'ufficiali;

d) che sieno scapoli, e se ammogliati, adempiano, in tempo debito, alle condizioni imposte dalle disposizioni vigenti pel matrimonio degli ufficiali.

Pei giovani borghesi.

a) essere cittadino italiano;

b) avere l'età non minore di 18, nè maggiore di 28;

c) presentare l'attestato di buona condotta ed il certificato di penalità, rilasciato dal tribunale correzionale della giurisdizione competente;

d) avere compiuti gli studi in un liceo od in un istituto tecnico del Regno ed averne ottenuta la licenza, della quale dovrà essere presentato l'originale;

e) essere scapolo, e se ammogliato, soddisfare, in tempo debito, alle condizioni imposte dalle disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali;

f) avere l'attitudine fisica al servizio militare marittimo, condizione questa che sarà accertata da apposita visita sanitaria, immediatamente prima dell'esame.

Le condizioni, di cui alle lettere *a*, *b* e *c*, dovranno essere comprovate da documenti legalizzati secondo le prescrizioni in vigore.

Art. 2.

I concorrenti, sieno militari o borghesi, dovranno spedire la loro rispettiva domanda, in guisa che possa giungere al Ministero della Marina (riparto commissariato) non più tardi del 16 settembre 1892.

Delle domande, che si ricevessero dopo questa data, non sarà tenuto conto.

Ogni domanda dovrà essere scritta su carta da bollo da L. 1 ed i giovani borghesi dovranno indicarvi il loro esatto domicilio.

Le domande dei concorrenti militari dovranno essere inviate a questo Ministero pel tramite del comando superiore del corpo r. equipaggi, al quale incomberà l'obbligo di respingere, senz'altro quelle dei sott'ufficiali, che non riunissero tutti i requisiti, di cui alle lettere *a*, *b* e *c*, dell'art. 1 della presente notificazione.

Le domande, che, dopo eseguito quanto precede, potranno avere corso, il comando superiore del corpo r. equipaggi le trasmetterà con apposito elenco, al Ministero, unendovi copia della rispettiva matricola e degli specchi caratteristici.

Art. 3.

Dei posti, pei quali si bandisce il concorso, una metà sarà conferita al sott'ufficiali ed una metà ai borghesi: a tale scopo dalla Commissione esaminatrice saranno fatte due distinte classificazioni.

Le nomine ad allievo commissario avranno luogo a misura che si renderanno disponibili i posti.

Art. 4.

I giovani borghesi, che presero parte alla leva di terra degli anni precedenti, dovranno presentare il certificato dell'esito relativo. Saranno ammessi al concorso soltanto quelli ascritti alla 2ª od alla 3ª categoria e quelli della 1ª categoria, che sieno in congedo illimitato.

Dei giovani nati nel 1872, e quindi appartenenti alla leva in corso, non potranno essere ammessi al concorso che quelli, quali dimostrino di essere stati assegnati alla 3ª categoria.

Sono esclusi coloro che furono autorizzati a ritardare il servizio militare fino al 26° anno di età.

Il candidato, che non abbia ancora concorso alla leva, prima di essere nominato allievo commissario, dovrà contrarre l'arruolamento nel corpo r. equipaggi, con la ferma di anni 4.

Art. 5.

La nomina ad allievo commissario dei candidati, pei quali non si abbia garanzia di esperimentata attitudine alla vita di mare, non sarà definitiva, se non dopo tre mesi di esperimento favorevole a bordo di navi dello Stato.

Art. 6.

L'esame, sia pei giovani borghesi che pei sott'ufficiali, consterà di prove scritte ed orali, giusta il programma unito a questa notificazione, sulle materie qui appresso indicate:

Lingua e letteratura italiana;

Lingua francese, o inglese o tedesca;

Principii generali di diritto costituzionale ed internazionale;

Codice di commercio, per la parte relativa alla cambiale ed al commercio marittimo;

Nozioni generali di storia antica e di storia moderna universale;

Geografia fisica e politica;

Aritmetica teorico-pratica e geometria piana e solida;

Scrittura a partita doppia.

Non sarà ammesso agli esami chi non abbia una calligrafia almeno mediocre.

A parità di merito sarà titolo a preferenza il possesso di un diploma di laurea ottenuto, in una facoltà qualsiasi, da una università dello Stato.

Art. 7.

Verificata la regolarità della domanda e dei documenti, gli aspiranti ammessi al concorso saranno avvertiti con lettera diretta al loro domicilio.

Art. 8.

Ai giovani borghesi, man mano che saranno nominati allievi commissari, sarà pagato l'importo del biglietto di 2ª classe sulle ferrovie, o sui piroscafi pel viaggio compiuto, entro i confini dello Stato, dalla sede del rispettivo domicilio a Roma e viceversa, per sostenere l'esame di cui trattasi.

Art 9.

Un esemplare della presente notificazione sarà mandata a chi la chiederà al Ministero, o ad uno dei tre comandi in capo di dipartimento marittimo, Spezia, Napoli e Venezia, al comando locale marittimo di Maddalena, Taranto, e Castellammare di Stabia, all'ufficio idrografico della r. marina a Genova, all'Accademia navale a Livorno, od alle capitanerie dei porti di — Porto Maurizio — Savona — Portoferraio — Civitavecchia — Gaeta — Pizzo — Reggio Calabria — Bari — Ancona — Rimini — Cagliari — Messina — Catania — Porto Empedocle — Trapani e Palermo.

Roma, 14 luglio 1892.

Il Sotto segretario di Stato
R. CORSI.

PROGRAMMA

di esami per l'ammissione nel corpo di commissariato militare marittimo

Prima prova — Esame scritto — Componimento italiano.

Seconda prova — Esame scritto — Componimento in lingua francese o inglese o tedesca.

I due componimenti verseranno sopra argomenti riguardanti la letteratura italiana e la storia moderna.

Terza prova — Esame scritto — Soluzione di un quesito di aritmetica — Soluzione di un problema o dimostrazione di un teorema riguardante la geometria piana e gli elementi di geometria solida.

Quarta prova — Esame orale sulle materie seguenti:

PRIMO GRUPPO.

Diritto costituzionale.

Del sistema rappresentativo.

Divisione dei poteri.

Del Parlamento e sue divisioni in due Corpi.

Diritto elettorale.

Guarentigie costituzionali — Libertà personale, ecc.

Promulgazione delle leggi.

Diritto internazionale.

Principii razionali del diritto delle genti — Autonomia degli Stati.

Principio di nazionalità.

Diritto di guerra e di pace — Diritto dei neutri — Neutralità armata.

Rappresentanza diplomatica e consolati.

Principii generali di diritto marittimo.

Diritto privato internazionale — Obbligazione dei forestieri verso lo Stato in cui dimorano.

Diritto dello Stato sui forestieri.

Estradizioni.

SECONDO GRUPPO.

Nozioni generali di storia antica.

Civiltà antica della Grecia — Guerra di Troia — Sparta — Atene sotto i Re e gli Arconti — Guerre persiane — Guerra del Peloponneso — La Beozia — La Macedonia — Impero di Alessandro — Civiltà romana — Fondazione di Roma — Guerre coi popoli vicini — La Repubblica e progressiva conquista d'Italia — Guerra di Pirro — Guerre puniche — Guerre colla Grecia — I Gracchi — Mario e Silla — Pompeo — Giulio Cesare — Augusto e i Cesari successivi.

Storia moderna universale.

Stato dell'Europa al principio del XV secolo — Carlo VIII in Italia — Luigi XII in Italia — Lega di Cambrai e Lega Santa — Rivalità di Carlo V e Francesco I in Europa — Concilio di Trento — La riforma — Guerra degli Ottomani e loro finali conquiste — Guerra dei 30 anni — Guerra per la successione d'Inghilterra e di Spagna — Guerra per la successione di Polonia — Guerra per la successione austriaca — Guerra dei sette anni — Rivoluzione francese — Le cause generali — Il direttorio — Il consolato — L'impero — Guerre sostenute da Napoleone — Caduta di Napoleone — Trattato del 1815 — Rivoluzioni del 1821 e del 1833 — Guerra del 1848-49 per l'indipendenza italiana — Situazione dell'Europa in quel turno — Guerra di Crimea — Guerra del 1859 contro l'Austria — Spedizione di Sicilia — Guerra del 1860-61 — Primo Parlamento italiano — Guerra americana per la secessione — Guerra danese — Guerra del 1866 — Annessione della Venezia — Guerra del 1870 e annessione di Roma — Idee generali sulle vicende delle colonie e dei vari Stati d'Europa.

Nozioni elementari di geografia fisica.

Nomenclatura geografica — Forma della terra — Poli, equatore, ecc. — Grandi divisioni della superficie del globo — Conformazione dei continenti — Zone terrestri e loro proprietà generali — Caratteri geografici dell'Italia.

Geografia politica universale.

Civiltà dei popoli e maniere di governo — Confini politici dei vari Stati d'Europa — Popolazione — Divisione e città principali — Vie di comunicazione e di commercio importanti — Religione — Lingue — Forze di terra e di mare — Confini, popolazioni e città principali dei vari Stati nelle altre parti del mondo e particolarmente nelle colonie europee — Cenni sulle principali vie marittime di comunicazione.

TERZO GRUPPO.

Codice di commercio.

Cambiale.

Commercio marittimo.

Computisteria.

Scrittura a partita doppia — Sue forme.

Prime note — Giornale — Libro maestro — Salda conti — Bilanci di verificazione.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esame di concorso ai posti gratuiti presso la R. Scuola superiore di Medicina veterinaria in Milano

Il Superiore Ministero dell'Istruzione Pubblica con determinazione n. 10198 del 28 maggio 1892, mantenendo fermo quanto venne stabilito colla Risoluzione Sovrana del 26 settembre 1846 circa i posti sussidiati presso questa R. Scuola, ha approvato un nuovo Regolamento e i relativi programmi per gli esami di concorso.

In esecuzione quindi di quanto prescrive il Regolamento stesso, qui sotto integralmente trascritto, si

NOTIFICA:

1° Che per l'imminente anno scolastico 1822-93 i posti vacanti sono uno per le Provincie Lombarde e per le Provincie Venete.

2° Che a termine dell'art. 3° gli aspiranti dovranno presentare le loro domande non più tardi del 20 ottobre 1892.

REGOLAMENTO.

Art. 1.

I posti sussidiati a mente della Risoluzione Sovrana 26 settembre 1846 presso la R. Scuola Superiore di Medicina veterinaria in Milano, sono sei, cioè tre per le Provincie Lombarde e tre per le Provincie Venete.

Art. 2.

La quota annua di pensione è di L. 777,69, divisa in nove rate mensili posticipate, decorrenti dal 1° novembre al 31 luglio di ogni anno scolastico.

Art. 3.

Gli aspiranti a tali posti debbono assoggettarsi alle seguenti

NORME:

A. Presentare al direttore della Scuola, entro il termine che sarà indicato dal relativo avviso di concorso, la domanda in carta da bollo da cent 50, corredata dai documenti appresso indicati:

a) Attestato scolastico comprovante avere il candidato superato gli esami della prima e della seconda classe liceale in un Liceo regio o pareggiato; oppure di aver compiuto gli studi dei primi tre anni di corso e superati i relativi esami in un Istituto tecnico;

b) Fede di nascita da cui risulti l'età di 16 anni compiuti e la condizione di nato Lombardo o Veneto;

c) Certificato di buona condotta rilasciato dal capo dell'Istituto da cui il giovane proviene.

B. Sostenere un esame scritto e orale sulla lingua e letteratura italiana; ed orale sull'aritmetica, sulla geometria, sull'algebra elementare e sulla fisica.

C. Pagare una tassa di L. 12, che sarà divisa fra gli esaminatori a titolo di propina.

Art. 4.

L'esame verrà dato innanzi ad una Commissione speciale di tre membri, nominata dal Ministero, dietro proposta della Direzione della Scuola, e si richiederanno almeno 8/10 dei voti per essere dichiarati vincitori dei posti sussidiati.

Per la prova scritta si concederanno sei ore di tempo, e l'esame orale sarà della durata di un'ora.

Art 5.

Qualunque frode od infrazione per parte del candidato alle disposizioni che regolano in genere gli esami e a quelle particolari che saranno date dalla Direzione, porterà per conseguenza l'annullamento dell'esame, salvo le maggiori pene contemplate dalle leggi o da altri regolamenti in vigore.

Art. 6.

Cesseranno di fruire del sussidio quei giovani:

1. che non presentino mensilmente alla Direzione un attestato di diligenza e profitto, firmato dai singoli insegnanti;

2. che negli esami speciali non ottengano una media complessiva di 8/10.

Art. 7.

Il godimento del sussidio durerà per tutto il tempo dell'istruzione

veterinaria e per un anno scolastico successivo al conseguimento del diploma di laurea.

In questo quinto anno, che sarà di perfezionamento, dovranno i giovani coadiuvare i professori nelle cliniche e nelle esperienze pratiche a seconda delle ingiunzioni del Direttore.

Art. 8.

Le presenti disposizioni s'intendono applicabili anche a coloro pei quali il sussidio è in corso.

Art, 9.

In ogni anno nel mese di marzo o nel mese di luglio a seconda del caso, la Direzione della Scuola proporrà al Ministero la Commissione esaminatrice e pubblicherà l'avviso di concorso nel quale saranno indicati quanti siano i posti vacanti e per quali Provincie.

Art. 10.

Tutti i documenti posti a corredo della dimanda che non siano conformi alle prescrizioni della legge sul bollo o presentati oltre il termine stabilito saranno respinti.

Art. 11.

Il Direttore della Scuola nel trasmettere al Ministero il risultato degli esami unirà il reseconto delle propine corrisposte agli esaminatori.

Milano, 3 luglio 1892.

Il Direttore
N LANZILLOTTI BUONSANTI.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 28 luglio 1892

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Belluno	1|4 coperto	—	25 4	14 9
Domodossola	coperto	—	27 9	17 5
Milano	3|4 coperto	—	30 1	19 1
Verona	1|2 coperto	—	28 2	19 7
Venezia	sereno	calmo	25 9	19 8
Torino	coperto	—	26 3	21 0
Alessandria	sereno	—	29 1	20 6
Parma	3|4 coperto	—	28 5	17 2
Modena	1|2 coperto	—	27 1	17 6
Genova	1|2 coperto	calmo	28 6	23 0
Forlì	1|4 coperto	—	26 8	17 0
Pesaro	sereno	calmo	25 4	15 2
Porto Maurizio	1|4 coperto	calmo	28 4	21 3
Firenze	sereno	—	32 3	19 2
Urbino	sereno	—	26 2	16 0
Ancona	sereno	calmo	26 0	20 0
Livorno	1|4 coperto	calmo	30 5	19 5
Perugia	sereno	—	29 9	19 7
Camerino	sereno	—	25 5	16 4
Chieti	sereno	—	25 8	12 4
Aquila	sereno	—	28 5	13 8
Roma	sereno	—	29 7	16 9
Agnone	sereno	—	24 7	15 9
Foggia	sereno	—	25 9	16 3
Bari	sereno	calmo	23 2	17 8
Napoli	sereno	calmo	28 3	21 2
Potenza	sereno	—	22 1	14 2
Lecce	sereno	—	25 0	19 0
Cosenza	—	—	—	—
Cagliari	sereno	legg. mosso	27 0	23 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Palermo	sereno	calmo	30 7	15 1
Catania	sereno	calmo	28 0	20 2
Caltanissetta	sereno	—	31 6	22 5
Siracusa	sereno	calmo	29 0	20 2

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 28 luglio 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 765 0
Umidità relativa a mezzodì. . . . . . = 31
Vento a mezzodì . . . . . . S W debolissimo.
Cielo a mezzodì . . . . sereno.
Termometro centigrado { Massimo = 33°,0. Minimo = 16°,9.
Pioggia in 24 ore : — —

Li 28 luglio 1892.

In Europa pressione bassa in Russia, Mosca 753; elevata al Nord-ovest; 770 Mullaghmore, Christiansund; al Sud ovest, 762 Biarritz.

In Italia nelle 24 ore: barometro aumentato di circa due mill.; pioggiarelle al Nord-ovest; venti settentrionali forti nel canale d'Otranto e nel golfo di Taranto; temperatura aumentata.

Stamane: cielo nuvoloso al Nord-ovest, sereno altrove; venti freschi settentrionali estremo Sud della penisola; barometro livellato intorno 766 mill.

Mare agitato da Brindisi al Capo di Leuca.

Probabilità: venti deboli e vari, cielo in generale sereno; qualche leggero temporale; temperatura sempre elevata.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PIETROBURGO, 27. — Il bollettino del colera non annunzia, oggi, che l'epidemia si sia estesa ad alcun'altra nuova località.

Il maggior numero dei morti di colera si ebbe nel Caucaso.

LONDRA, 27. — Il *Daily News*, parlando del Marocco, dice che lord Salisbury ebbe torto di non cercare di guadagnare la fiducia della Francia e di civettare colla triplice alleanza.

Soggiunge che qualunque disaccordo fra la Francia e l'Inghilterra ha una ripercussione su tutto il mondo.

CRISTIANIA, 27 — Tonning, membro dello Storthing, è morto di colerina.

TORINO, 28. — Nella chiesa metropolitana ebbe luogo stamane una solenne messa funebre per l'anniversario della morte di re Carlo Alberto.

Ha celebrato la messa l'arcivescovo monsignore Riccardi.

Vi hanno assistito le rappresentanze del Senato, della Camera e della Corte, tutte le autorità civili e militari e numerosi cittadini.

La truppa rese gli onori militari.

Nella basilica di Superga vi fu un'altra funzione alla memoria di re Carlo Alberto.

V'intervennero il comizio dei veterani del 1848 e 1849 e tutte le associazioni militari.

Furono deposte parecchie corone sulla tomba del re Magnanimo.

Stasera l'avvocato Quirico di Roma farà una commemorazione di re Carlo Alberto nella sede della società dei reduci dalla Crimea.

CATANIA, 28. — La corrente di lava sotto la montagnola che scendeva a ponente di Monte Nero e di Monte Grosso si è fermata. Quella a ponente del Monte Guardiola ha attraversato la strada di S. Leo in due punti.

La diramazione a ponente del Monte Guardiola scende verso Monte Nocilia con una velocità di tre metri all'ora e dista quattro chilometri di Nicolosi.

CATANIA, 28. — L'eruzione è sensibilmente aumentata.

I boati sono ancora più frequenti e più forti.

Gran pioggia di cenere sino a Catania.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 28 luglio 1892.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0[0 1.a grida	1 luglio 92	—	—		— —	94,—	94,22 1[2 94,25	— — 1	
RENDITA 5 0[0 2.a grida		—	—		— —			94 —	p. contanti.
detta (piccolo taglio)	»	—	—		— —			— —	
detta 3 0[0 1.a grida	1 aprile 92	—	—		— —			— —	
detta 3 0[0 2.a grida	»	—	—		— —			58 50	
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—		— —			100 50	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			92 50	
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			100 55	
» Rothschild	1 giugno 92	—	—		— —			102 —	
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 92	500	500		— —			— — 2	
» 4 0[0 1.a Emissione	1 aprile 92	500	500		— —			428 —	
» 4 0[0 2.a, 3.a, 4.a, 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			419 —	
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			463 —	
» » » Banca Nazionale 4 0[0.	»	500	500		— —			477 —	
» » » » 4 1[2 0[0.	»	500	500		— —			487 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 92	500	500		— —			645 — 3	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			516 — 4	
» » » certif. provv.	1 luglio 91	500	250		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E	1 aprile 92	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 92	1000	750		— —			1320 —	
» » Romana	1 luglio 92	1000	1000		— —	1005		— — 5	
» » Generale	»	300	300		— —	327 26 25 24 1[2 24	328 327 326	— — 6	
» » di Roma	1 genn. 90	500	250		— —			380 —	
» » Tiberina	1 » 89	200	200		— —			30 —	
» » Industr. e Comm. (antiche)	1 ottob. 91	500	500		— —	528		— —	
» » » » cert. prov.	»	500	400		— —			— —	
» » » » nuove liberate	»	500	500		— —			490 —	
» Soc. di Credito Mobiliare italiano.	1 luglio 92	500	400		— —	549 548	547,50.	— — 7	
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			— —	
» » Romana per l'Illum.a Gaz	15 aprile 92	500	500		— —	875		— —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 92	500	500		— —			1135 — 8	
» » Italiana per condotte d'acqua.	1 genn. 90	500	500		— —	351 350,50	353 352 351	— — 9	
» » Immobiliare	1 luglio 92	500	500		— —	166 167 168		— 10	
» » dei Molini e Magaz. Generali.	1 » 90	250	250		— —			135 —	
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione.	1 » 90	500	500		— —			230 —	
» » Anonima Tramway Omnibus.	»	125	125		— —			155 —	
» » Fondiaria Italiana	1 genn. 89	150	150		— —			— —	
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 ottob. 90	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 92	500	500		— —			278 —	
» » Metallurgica Italiana	1 » 90	500	500		— —			190 —	
» » della Piccola Borsa di Roma.	1 luglio 92	250	250		— —			210 —	
» » Cautchouc	1 genn. 90	200	200		— —			40 —	
» » An. Piemontese di elettricità.	1 » 91	250	250		— —			250 —	
» » Risanamento di Napoli	1 luglio 92	250	250		— —	175 1[2 77 77 1[2 78	177 177,50	— 11	
Azioni Soc. Assicurazioni.									
Az. Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			80 —	
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			230 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89.	1 luglio 92	500	500		— —			286 12	
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro).	1 » 91	1000	1000		— —			— —	
» Strade ferrate del Tirreno	1 » 92	500	500		— —			443 —	
» Soc Immobiliare	1 ottob. 91	500	500		— —			410 —	
» » 4 0[0	»	250	250		— —			170 —	
» » Acqua marcia	»	500	500		— —			500 —	
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —	
» » FF Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500		— —			— —	
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0	1 aprile 92	500	500		— —			— —	
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro).	»	300	300		— —			— —	
» » FF. Second. della Sardegna	1 luglio 92	500	500		— —			— —	
» » FF. Napoli-Ott. (5 0[0 ' o)	»	250	250		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a Quotazione Speciale.									
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana.	1 aprile 92	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.
27 luglio 1892.
Consolidato 5 0[0 . . . . L. 93 162
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso » 90 998
Consolidato 3 0[0, nominale » 57 812
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale » 56 507
B. TANLONGO, Presidente

(1) ex £. 2,17 — (2) ex £. 12,50 — (3) ex £. 23,50 — (4) ex £. 12,50 — (5) ex £. 25 — (6) ex £. 7,15 — (7) ex £. 12 — (8) ex £. 12,50 — (9) ex 1890-91 £. 20 — (10) ex £. 5 — (11) ex — £. 6,25 — (12) ex £. 6,34.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti		Nomin.
2 1/2	Francia	90 giorni	— —	— —	103 12
	Parigi	Cheques	— —	— —	103 80
2	Londra	90 giorni	— —	— —	26 02
	»	60 giorni	— —	— —	»
	»	Cheques	— —	— —	»
	Vienna-Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	Cheques	»	»	»

Risposta ai premi . . . . } 28 Luglio
Prezzi di compensazione . . . . }
Compensazione . . . . 29 »
Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 5 1[2 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: E. SAMBUCETTI
Visto: Il Vice-Presidente: L. SIMONETTI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GIUGNO 1892.

Rendita 5 0[0	95 90	Az. Banco di Roma.	430 —	Az. Soc. Mat. Later.	220 —
» 3 0[0	58 —	» Banca Tiberina.	28 —	» » Navig. Gen. Italiana	290 —
Obbl. Beni Eccles.	— —	» » Ind. e Com.	550 —	» » Metallurgica Italiana.	200 —
Prest. Rotschild 5 0[0.	102 —	» » » Certif.	490 —	» » della Piccola Borsa	210 —
Ob. città di Roma 4 0[0	425 —	» Soc. Cred. Mobil.	523 —	» » Caoutchouc	55 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	462 —	» » » Merid.	— —	» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	480 —	» » Gas stampigl.	885 —	» » Risanamen.	179 —
» Credito Fondiario Ban. Naz 4 1[2 0[0	485 —	» » Acqua Marcia st.	1140 —	» » Fondiar. incendi	80 —
Az. Fer Meridionali.	670 —	» » Condot. d'ac.	350 —	» » Fond. Vita.	230 —
» » Mediterranee	525 —	» » Gen Illumin.	220 —	Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	410 —
» » » certif.	515 —	» » Tramway Om.	140 —	» » » 4 0[0	170 —
» Banca Nazionale.	1330 —	» » » cert. prov.	— —	» » Ferroviarie	290 —
» » Romana	1035 —	» » Molini e Magaz. Gen	135 —	» Ferr. Napoli-Ottaiano	244 —
» » Gen. vers. 425) » » » » 450)	372 —	» » Immobiliare.	175 —		
		» » Fond. Italiana	— —		
		» » Min. Antim.	— —		

TUMINO RAFFAELE, Gerente. — Tipografia della Gazzetta Ufficiale.